



COMUNICATO UFFICIALE N.365

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi l'11 Maggio 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI/Daniel ONESCU

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.5.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della SSDRL Dolomiti Bellunesi ricevuto a mezzo pec il 23.2.2023 e notificato con Raccomandata 1, inviata sempre il 23.2.2023, al calciatore D. O. (giusta ricevuta della spedizione depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del deposito delle controdeduzioni del calciatore (il 23.3.2023) e della memoria autorizzata della società (il 13.4.2023), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e considerate la richiesta congiunta di rinvio – per trattative – dell'udienza del 20.4.2023 e la successiva richiesta di archiviazione per cessazione della materia del contendere;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente società ha adito questa Commissione per ottenere la risoluzione, per grave inadempimento, dell'accordo economico stipulato con il calciatore, ovvero in subordine il suo annullamento per dolo contrattuale e/o vizio del consenso, con condanna del resistente al risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.

La società, in particolare, ha dedotto: • di aver stipulato un accordo economico con il calciatore valido fino al 30.6.2024, impegnandosi a riconoscere, per ciascuna delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, euro 30.658,00 a titolo di compenso ed euro 38.300,00 a titolo di ulteriore indennità; • di aver appreso il 31.1.2023 della condanna del calciatore alla pena di sei anni di reclusione disposta dal Tribunale penale di Verona; • di aver sospeso il calciatore, in data 1.2.2023, in attesa di ricevere maggiori informazioni sulla vicenda, considerato che il resistente, già tesserato dalla s.s. 2021/2022, aveva completamente sottaciuto di essere sottoposto a procedimento penale; • di aver comunicato al calciatore, l'8.2.2023, la risoluzione dell'accordo economico per grave inadempimento (o, comunque, per l'esistenza di un vizio del consenso tale da determinare l'annullamento), avendo valutato l'estrema gravità dei fatti e del suo comportamento,

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

anche alla luce delle manifestazioni di pesante dissenso da parte di autorità, sponsor e tifosi; • di essersi, dunque, determinata a ricorrere alla C.A.E. per ottenere l'accertamento della giusta causa di risoluzione contrattuale o, comunque, la declaratoria di annullamento per vizio del consenso, avanzando richiesta risarcitoria per i motivi (*risoluzione dell'accordo economico per grave inadempimento del calciatore; in via subordinata, richiesta di annullamento dell'accordo economico per vizio del consenso; in ogni caso, richiesta di risarcimento del danno*) che venivano tutti ampiamente dettagliati nel ricorso.

Il resistente calciatore si è costituito depositando una memoria con la quale ha eccepito: • preliminarmente, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso avendo la società allegato, in violazione dell'art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., una copia dell'accordo economico priva del timbro della L.N.D. – Ufficio tesseramenti interregionale recante la data dell'avvenuto deposito, oltre ad una *“generica accettazione di invio raccomandata... che sarebbe stata inviata alla LND, e comunque priva della ricevuta di ritorno”* (richiamando e allegando, al riguardo, la decisione C.A.E. pubblicata nel C.U. n. 64 del 23.5.2022) nonché avendo ommesso di produrre la ricevuta di pagamento della tassa reclamo, pur avendola indicata nell'elenco documenti riportato in calce al ricorso; • che alla condanna non era seguita alcuna applicazione di misure cautelari, potendo così continuare regolarmente a svolgere la propria attività sportiva ed a fornire le prestazioni per la società (come sempre fatto); • che la condanna penale non ha inciso sulla validità del tesseramento, non essendoci neanche il rischio di provvedimenti disciplinari sportivi, considerato che il T.F.N. – S.D. si è già espresso, archiviando il procedimento riferito alla competenza del diritto sportivo (Decisione/0140 TFNSD-2022-2023); • di essersi opposto, con due comunicazioni pec del 10.2.2023 e 22.2.2023, alla sospensione disposta dalla società, chiedendo la reintegrazione e mettendosi a disposizione della società (che, però, ha sempre respinto ogni suo tentativo di ripresa dell'attività); • che non risulta violata alcuna norma che giustifichi la risoluzione unilaterale dell'accordo economico e la sua sospensione dall'attività sportiva; • che la parte inadempiente è la società che non solo lo ha sospeso, ma che non sta rispettando neppure l'accordo economico; • che la C.A.E. non è competente a giudicare controversie concernenti la validità e/o l'interruzione dell'accordo economico per fatti e circostanze estranei all'attività sportiva in generale, alle prestazioni sportive rese e alle questioni economiche; • l'infondatezza e pretestuosità della richiesta di annullamento economico per vizio del consenso, non potendo la C.A.E. giudicare tale questione e non essendoci stata alcuna sua condotta, neanche colposa, che abbia indotto in errore la società nel tesserarlo; • l'incompetenza della C.A.E. a giudicare l'eventuale preteso danno, precisando di essere lui, invero, che sta subendo un danno, essendo costretto a rimanere inattivo, senza percepire i pagamenti previsti nell'accordo economico.

Il calciatore ha concluso chiedendo: • *“- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso..., e quindi per gli effetti dichiararlo improcedibile e non giudicabile per violazione dell'art. 28 comma 3 del R.L.N.D. - in via principale respingere i motivi di ricorso esposti dalla società ricorrente, per tutte le argomentazioni difensive indicate nelle qui estese controdeduzioni. - per l'effetto, dichiarare valido ed efficace l'accordo economico anche per l'intera stagione sportiva 2022/2023”*.

La società, con *memoria autorizzata* trasmessa il 13.4.2023 ha replicato alla memoria difensiva del calciatore: • rilevando l'infondatezza delle eccezioni concernenti l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso (richiamando e allegando, al riguardo, la decisione n. 18/TFN-SVE-2023-2023) eial presunto ommesso pagamento della tassa reclamo (in quanto *“allegata nella spedizione alla Commissione Accordi Economici LND”*); • argomentando ulteriormente quanto ai profili di merito relativi alla risoluzione dell'accordo economico per grave inadempimento e alla richiesta di annullamento dell'accordo economico per vizio del consenso; • riportandosi alle argomentazioni già svolte nel ricorso con riferimento alla *“richiesta di risarcimento del danno”*, • insistendo, dunque, nelle rassegnate conclusioni.

La C.A.E., in occasione dell'udienza tenutasi il 20.4.2023 presso la sede della L.N.D., in accoglimento dell'istanza di rinvio congiunta formulata dai difensori delle parti con due separate comunicazioni pec (trasmesse in pari data) e motivata dalla pendenza di trattative, ha rinviato il procedimento all'udienza dell'11.5.2023.

Il 28.4.2023 le parti, sempre con due distinte comunicazioni pec, hanno significato alla C.A.E. la definizione

bonaria della controversia, con conseguente richiesta di sua archiviazione per cessazione della materia del contendere (circostanza, peraltro, confermata anche dal legale del calciatore presente all'udienza dell'11.5.2023).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla SSDRL Dolomiti Bellunesi.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco MITTICA/SSD ARL RENDE CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 novembre 2022, e proseguito alla CAE il 7 marzo 2023, il calciatore Rocco Mittica (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Locri (RC) il 26 gennaio 1998, ha esposto quanto segue:

- a. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 - con il Rende Calcio 1968 SSD ARL (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 8.000,00;
- b. la società ha corrisposto al calciatore euro 7.000,00;
- c. il calciatore non ha percepito alcuna somma a titolo di "bonus" dal CONI per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.;
- d. il calciatore resta creditore di euro 1.000,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 1.000,00, oltre interessi, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'11 maggio 2023.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Rende Calcio 1968 SSD ARL a riconoscere al Sig. Mittica, come in epigrafe individuato, la somma di 1.000,00 euro (mille/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina al Rende Calcio 1968 SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Calabria termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto CALO'/POL.D.VIRTUS MATINO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 febbraio 2023, e proseguito alla CAE il 14 marzo 2023, il calciatore Alberto Calò (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Lecce il 18 agosto 2001, ha esposto quanto segue:

- e. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 - con la Pol. D. Virtus Matino (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 4.500,00;
- f. la società ha corrisposto al calciatore euro 3.150,00;
- g. il calciatore non ha percepito alcuna somma a titolo di "bonus" dal CONI per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.;
- h. il calciatore resta creditore di euro 1.350,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 1.350,00.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'11 maggio 2023.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Pol. D. Virtus Matino a riconoscere al Sig. Calò, come in epigrafe individuato, la somma di 1.350,00 euro (milletrecentocinquanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Pol. D. Virtus Matino di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Nicolò D'URSO/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD ARL

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 3 febbraio 2023 il sig. Nicolò D'Urso, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C. Città di Castello S.S.D.A.R.L., un accordo economico per la stagione sportiva 2021/22.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 8.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

La associazione, ritualmente intimata a mezzo raccomandata A/R il 16 febbraio 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 6.567,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 1.433,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 11 maggio 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.C. Città di Castello S.S.D.A.R.L.;

accertata l'esistenza del credito del sig. Nicolò D'Urso, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 1.433,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.C. Città di Castello S.S.D.A.R.L. al pagamento in favore del sig. Nicolò D'Urso della somma di € 1.433,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. Città di Castello S.S.D.A.R.L. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio ZIZZANIA/SSD POL.INSIEME FORMIA ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (CAE), ritualmente notificato il 5 dicembre 2022 tramite PEC, inviato alla CAE il 7 marzo 2023, il Sig. Nunzio Zizzania (nel seguito, anche, il calciatore) ha esposto quanto segue:

- i. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto, con durata dal 19.08.2021 al 30.06.2022, con SSD POL. INSIEME FORMIA ARL (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 7.000,00;
- j. la società ha corrisposto al calciatore euro 6.300,00;
- k. il calciatore resta creditore di euro 700,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 700,00, oltre interessi dalla data del dovuto e fino al soddisfo, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società - *da subito, in ritardo rispetto a quanto previsto dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND il quale impone la costituzione in giudizio entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e neppure nel rispetto di quella parte della norma in esame che prevede l'obbligo di notifica alla parte ricorrente* - il 27.04.2023 ha inviato le sue deduzioni solo alla CAE affermando quanto a seguire: il compenso pattuito risulta essere stato integralmente onorato in quanto in data 10/06/2022 veniva effettuato il saldo, versato in contanti, come da apposita quietanza liberatoria del 10.06.2022 allegata. Per questi motivi la società ha chiesto che il ricorso sia respinto e, in subordine, di voler accertare che il credito del calciatore ammonta ad euro 152,28.

Considerando la tardività e la non corretta notifica delle controdeduzioni della società, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'11 maggio 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna SSD POL. INSIEME FORMIA ARL a riconoscere al Sig. Nunzio Zizzania, come in epigrafe individuato, la somma di 700,00 euro (settecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina a SSD POL. INSIEME FORMIA ARL di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEZZATI/A.S.D.SAN LUCA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PEZZATI Marco ricevuto a mezzo pec il 22.02.2023, regolarmente notificato alla ASD San Luca.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della ASD San Luca

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all'udienza dell'11.05.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD San Luca, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto in data 01/10/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 10.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver risolto il rapporto in data 01/12/2022 e di non aver ricevuto nulla, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD San Luca al "pagamento della somma di Euro 3.003,00".

La commissione preso atto della richiesta, tenendo conto che il calcolo del ricorrente è stato formulato erroneamente con decorrenza 01/09/2022 e non 01/10/2022 chiede al ricorrente di riformulare la richiesta con i giusti parametri temporali. Il ricorrente seguendo l'indicazione della commissione ha riformulato la richiesta quantificando l'importo in € 2.271,00.

Accertata, la fondatezza del ricorso e del nuovo calcolo della richiesta, si ritiene che la ASD San Luca debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza pari ad euro 2.271,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD San Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. PEZZATI Marco dell'importo di euro 2.271,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla ASD San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo ROMANELLI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 11.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ROMANELLI Filippo ricevuto a mezzo pec il 28.02.2023, regolarmente notificato alla ASD Team Nuova Florida 2005.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della ASD Team Nuova Florida che ha comunque fatto pervenire alla CAE ed al ricorrente in data 1.03.2023 una DENUNCIA avverso 4 calciatori tra cui ROMANELLI Filippo nella quale si evidenzia un comportamento antisportivo del calciatore nei confronti della ASD Team Nuova Florida 2005, richiedeva la squalifica dei calciatori ex art. 4 comma 1 CGS e che il calciatore doveva accontentarsi di quanto ricevuto fino a che il comportamento dello stesso era stato leale e non antisportivo.

Il ricorrente in data 3.03.2023 presenta memorie integrative contestando integralmente la denuncia presentata dall'ASD Team Nuova Florida 2005 e insistendo sulla richiesta formulata nel ricorso.

VALUTATI

comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all'udienza dell'11.05.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2022/23, a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 11.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Team Nuova Florida 2005 al "pagamento della somma di Euro 2.000,00".

Per quanto riguarda la denuncia trasmessa alla Cae in data 1.03.2023 la Commissione prende atto della trasmissione alla Procura Federale e rimanda a codesto istituto le decisioni del caso per quanto concerne la richiesta di squalifica.

Il ricorrente, con memoria integrativa trasmessa il 3.03.2023, dopo aver evidenziato la mancata costituzione dell'ASD Team Nuova Florida 2005, come già confermato sopra, circa la richiesta di rinunciare al rimborso sottoscritto nell'accordo economico per presunto comportamento antisportivo fa presente che al giocatore non è stato mai contestato alcun comportamento lesivo nei confronti della ASD Team Nuova Florida e che la prestazione sportiva è stata sempre resa per il periodo richiesto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ROMANELLI Filippo

dell'importo di euro 2.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Franco PADIN/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PADIN FRANCO regolarmente notificato tramite pec inviata in data 02.02.2023 alla società ASD CASTROVILLARI CALCIO ed inviato a questa Commissione in data 14.03.2023

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F., ritualmente depositato, per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 6.500,00, con decorrenza dal 05.02.2022 al 30.06.2022. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 4.875,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall' ASD CASTROVILLARI CALCIO della somma di euro 1.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD CASTROVILLARI CALCIO, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. PADIN FRANCO di euro 1.625,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società ASD CASTROVILLARI CALCIO ASD CASTROVILLARI CALCIO di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Teresa SARANITI PIRELLO/A.S.D.ROVIGO ORANGE

La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso della calciatrice Saraniti Pirello Teresa, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27 gennaio 2023 alla società asd Rovigo Orange – pec- granzette@pec.divisionecalcioa5.it ed inviato a questa Commissione in data 01.03.2023 con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era stata tesserata con la società asd Rovigo Orange , militante nel campionato nazionale di Serie A Femminile di Calcio a 5, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2022 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 9.600,00; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva fino al 18.12.2022, la Società non le ha corrisposto la somma di € 620,00, così come da liberatoria sottoscritta tra le parti, allegata al ricorso; chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 620,00.
- Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;
- Letta la memoria difensiva della società asd Rovigo Orange pervenuta a mezzo pec in data 02 maggio 2023 con la quale si chiede di dichiarare che nulla è dovuto alla calciatrice in relazione al periodo a far data dal 01.12.2022 al 18.12.2022 in quanto la stessa è venuta meno ai suoi obblighi di calciatore in data 07.12.2022, turno infrasettimanale, nella partita di andata contro Audace Verona rifiutandosi di entrare in campo nonostante la richiesta del suo allenatore a prendere parte all'incontro, pur non presentando alcun problema fisico tale da impedirle di giocare e di non aver comunicato alla società e/o allo staff tecnico nessuna ragione o causa che le impedisse di scendere in campo e si dichiara disponibile a presentare dichiarazioni sottoscritte dai componenti lo staff tecnico presenti durante la gara del 07.12.2022 e conclude affinché, ritenuto concluso il rapporto tra la calciatrice e la società alla data del 19 dicembre 2022 con trasferimento della stessa ad altra società, la CAE dichiari infondata la domanda e di conseguenza rigetti la pretesa della calciatrice;
- Letta la memoria integrativa, ex art. 28 comma 5 Regolamento LND, trasmessa dal difensore della calciatrice a mezzo pec alla CAE ed alla società asd Rovigo Orange in data 03.05.2023 con la quale: a) chiede che la società venga dichiarata contumace e che siano dichiarate inammissibili ed inutilizzabili le memorie di costituzione depositate dalla stessa sul presupposto della tardività della costituzione. Evidenzia il difensore della calciatrice che la società, nonostante abbia ricevuto il reclamo in data 27/1/23 non si è costituita nei termini perentori previsti dall'art. 28 comma 5 del Regolamento LND depositando solamente in data 02/05/2023 memorie difensive . A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente richiama la precedente decisione di questa Commissione accordi economici pubblicata nel c.u. n. 296 del 30/3/23 -Malonga/Pol. D. Virtus Matino, confermata poi dalla decisione del TFN-SVE n. 0030/22-23 del 21.04.2023; b) nel merito contesta integralmente il

contenuto delle memorie e controdeduzioni proposte dalla società asd Rovigo Orange giacché la società non ha mai contestato alla Signora Saraniti il rifiuto e pertanto il suo venir meno agli obblighi di calciatrice relativamente alla gara di campionato del 7/12/22 come riportato nelle memorie tanto che in data 18/12/22 si accordava con la stessa relativamente alla somma ancora dovuta. La calciatrice, inoltre, è sempre stata a disposizione della società e del tecnico e si è allenata ed ha preso parte alle gare in cui è stata convocata. c) si oppone all'audizione dei testi indicati dalla società sul presupposto che secondo l'art. 91, comma 2 CGS, il procedimento si svolge sulla base degli atti ufficiali i quali solo se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari hanno pieno valore probatorio mentre le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. E nel caso in esame, tutti i soggetti indicati risultano essere tesserati e/o dipendenti della società e pertanto le loro dichiarazioni non possono considerarsi ammissibili, attendibili e rilevanti

- Dato atto che alla seduta del 11.05.2023 la società, regolarmente avvisata, non è comparsa e che il difensore della calciatrice si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento;

OSSERVA

In via preliminare, la CAE, in conformità alle precedenti sue decisioni (cfr. decisione c.u.. LND n. 97 dell'01.06.2022 , Marcheggiani/ F.C. Rieti s.r.l.; c.u. LND n. 296 del 30.03.2023 -Malonga/Pol.D. Virtus Matino e a quella del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche- richiamata dalla ricorrente)- dichiara l'inammissibilità della costituzione della società asd Rovigo Orange, giacché avvenuta fuori termine, in violazione del disposto di cui all'art. 28 n. 5 Regolamento LND, così come modificato dal Consiglio Federale FIGC in data 11 ottobre 2022, modifica pubblicata con c.u. n. 50/A della FIGC che prescrive, a far data dal 1° gennaio 2023, che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del ricorso e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. Sulla perentorietà del termine non possono sussistere equivoci: la disposizione regolamentare è chiara e non si presta ad interpretazioni alternative. Il termine perentorio, al suo spirare, determina, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto, di presentare richieste o istanze. La Commissione rileva che dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato dalla difesa della calciatrice alla società asd Rovigo Orange a mezzo pec in data 27 gennaio 2023 sicché il termine utile per la costituzione scadeva l'11 febbraio 2023, termine entro il quale la società non ha provveduto alla costituzione. Di conseguenza la società asd Rovigo Orange va dichiarata contumace. Gli atti difensivi trasmessi dalla società oltre il termine di costituzione non possono avere il pieno valore probatorio previsto dall'art. 28 comma 6 regolamento LND non essendo stati depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, né essere utilizzati ai fini della decisione.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

La calciatrice ha prodotto l'accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 9.600,00 a decorrere dal 01.09.2022 ed ha evidenziato che il rapporto con la società è durato fino al 18.12.2023 – essendosi tesserata a far data dal 19.12.2022 con altra società- circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla società- e una scrittura privata datata 18.12.2022 sottoscritta dalla calciatrice e riportante una sottoscrizione per ricevuta con la quale la stessa

dichiara di rinunciare allo stipendio dovuto per il mese di novembre 2022 pari ad € 1.200,00 rivendicando il pagamento di “ solo” 620€ ,” calcolato sulla base dei giorni lavorati effettivamente per la società ASD ROVIGO ORANGE....”.

Deve, altresì, precisarsi che, pur volendo scrutinare le doglianze evidenziate dalla società nella nota difensiva, le stesse sono, in ogni caso, prive di fondamento in quanto : a) la società asd Rovigo Orange non ha mai contestato alla calciatrice Saraniti Pirello Teresa il rifiuto a scendere in campo ; b) successivamente alla data del 07.12.2022 la società e la calciatrice, in previsione del trasferimento di costei ad altra società, sottoscrivevano una liberatoria che prevedeva la rinuncia della calciatrice allo stipendio del mese di novembre 2022 e, per il mese di dicembre 2022, la corresponsione da parte della società del pagamento della somma di euro 620,00 per l'attività svolta dalla calciatrice fino al 18 dicembre 2022; c) la società nella nota non ha contestato il contenuto della scrittura privata depositata dalla ricorrente

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD ROVIGO ORANGE al pagamento in favore della signora SARANITI PIRELLO Teresa della somma di € 620,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MONZA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 11.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore EDOARDO MONZA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. EDOARDO MONZA ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato in data 03.02.2023 per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. VASTESE

CALCIO 1902, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive ma, ciononostante, di aver ricevuto da parte della società resistente il minor importo di € 4.500,00, rimanendo pertanto creditore della somma pari ad € 500,00.

La A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt'oggi l'esistenza del credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND, ragion per la quale la società intimata è debitrice degli importi non corrisposti al giocatore seppur previsti dal predetto titolo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. EDOARDO MONZA della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 5 Giugno 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete